

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 12 luglio 2001.**

Aprèa, Armani, Armosino, Baccini, Berselli, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Maran, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Molgora, Nan, Pescante, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Soro, Stefani, Taormina, Tassone, Valducci, Valentino, Viceconte.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprèa, Baccini, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Contento, Delfino, Dozzo, Fiori, Gasparri, Maran, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Molgora, Nan, Pescante, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Soro, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Viceconte.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VENDOLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari » (1297);

FONTANINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (1298);

PINTO ed altri: « Disposizioni concernenti l'utilizzazione di nomi e di marchi per l'identificazione di domini INTERNET » (1299);

ANGELA NAPOLI: « Trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle aree demaniali situate nei comuni di Ardore e Monasterace » (1300);

NESI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa » (1301);

KESSLER e FANFANI: « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » (1302);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE POLLEDRI: « Istituzione della Regione Romagna » (1303);

ONNIS ed altri: « Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale recante obbligo del segreto sul nome e sull'immagine del magistrato durante le indagini preliminari » (1304);

BUTTI ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di estensione di taluni benefici al coniuge affidatario di persona handicappata in situazione di gravità » (1305);

CORONELLA: « Disposizioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi commessi nel territorio di comuni sprovvisti di piano regolatore generale » (1306);

CRISCI ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 366, in materia di completamento e adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso » (1307);

MALGIERI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi criminosi postbellici verificatisi in Italia tra il 1945 e il 1948 e sulle cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di eccidi, massacri, stermini e delle stragi ispirate da motivazioni di "pulizia" etnica o politica » (1308);

CAMO: « Autorizzazione a cedere al comune di Spezzano della Sila un compendio demaniale » (1309);

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole » (1310);

PERLINI e TARDITI: « Modifica all'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di gratuità del giudizio nelle controversie di lavoro » (1311).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 540, d'iniziativa dei deputati BONITO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche all'articolo 162-bis del codice penale in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale ».

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato MENIA ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MENIA: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (623).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MAZZUCA: « Norme per le elezioni primarie di collegio » (305) *Parere delle Commissioni V e XI;*

COSSA: « Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di reintroduzione del turno elettorale autunnale per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali » (850).

II Commissione (Giustizia):

MAZZUCA: « Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane » (334) *Parere delle Commissioni I e XII;*

VENDOLA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione dell'orientamento sessuale » (635) *Parere delle Commissioni I e XII.*

III Commissione (Affari esteri):

ZELLER: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 » (67) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI e XII.*

VIII Commissione (Ambiente):

SOSPURI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (246) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

XI Commissione (Lavoro):

ANGELA NAPOLI: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di reli-

gione cattolica » (737) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

MISURACA e AMATO: « Disposizioni in materia di ricalcolo dell'indennità di buonsuscita per il comparto della pubblica sicurezza » (864) *Parere delle Commissioni I e V*.

XII Commissione (Affari sociali):

MASSIDDA: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati » (277) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MOLINARI e LETTIERI: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati » (552) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

BOATO: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (185).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 10 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il

risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Poste italiane S.p.A., per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 9 luglio 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni in merito ai contributi erariali relativi all'anno 2001 a favore della provincia e del comune di Napoli nonché del comune di Palermo per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.).

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari Esteri).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9 luglio 2001,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche della rete stradale di rilievo nazionale individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (19).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° agosto 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e articolo 1, allegato 1, n. 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento di classificazione delle industrie insalubri (20).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1 n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (21).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (22).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 21 agosto 2001.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Beniamino QUINTIERI a presidente dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero (ICE) (1).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta dell'11 luglio 2001, pagina 11, prima colonna, trentunesima riga, le parole: IX Commissione, sono sostituite da: II Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, NONCHÉ ALLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO (688)

(A.C. 688 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della sanità;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (*Disposizioni generali*) – 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero della sanità;

5) Ministero per i beni e le attività culturali ».

ART. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

giano, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa ».

ART. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

ART. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopprese le parole: « e del Ministero delle comunicazioni ».

ART. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo VI è inserito il seguente: « Capo VI-bis - Ministero delle comunicazioni ».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-bis (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) — 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

ART. 32-ter (Aree funzionali) — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica,

standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

ART. 32-quater (Ordinamento) — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.

ART. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni) — 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia ».

ART. 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: « Capo X — Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ART. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale ».

ART. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere *a)* e *b)*.

ART. 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 ».

ART. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: « Capo X-bis - Ministero della sanità ».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) - 1. È istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 47-ter (*Aree funzionali*) - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti

destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 47-*quater* (Ordinamento) — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

ART. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: « all'intera area di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « ad aree o progetti di competenza ».

ART. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro,

del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 688 — Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: « Ministero della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « 10) Ministero della salute »;

al comma 1, capoverso 2, le parole: « 4) Ministero della sanità; » sono soppresse; e la cifra: « 5) » è sostituita dalla seguente: « 4) ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »;

al comma 2, capoverso ART. 32-bis, al comma 2, le parole « ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

al comma 2, capoverso ART. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze » sono soppresse le parole: « ad uso privato »; e le parole da: « stampa, editoria, ad eccezione » fino a: « produzioni tradizionali; » sono sostituite dalle seguenti: « stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; »;

al comma 2, capoverso ART. 32-quater, al comma 1, le parole da: « previgente »

fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « vigente alla data del 9 giugno 2001 »;

al comma 2, il capoverso ART. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 32-quinquies. (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « il ministero del lavoro » sono soppresse le seguenti: « , della salute »; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « il ministero della salute »;

b) alla lettera b), le parole: « il ministero delle comunicazioni » sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « Capo X » sono inserite le seguenti: « del Titolo IV ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: « commi 6 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 7 e seguenti ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »; e la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »;

al comma 2, capoverso ART. 47-bis, al comma 1, la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »; al comma 3, secondo periodo, la parola: « e » è soppressa;

al comma 2, capoverso ART. 47-quater, al comma 1, le parole: « articolo 47 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-ter ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « n. 400, » sono inserite le seguenti: « come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, »; e le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo periodo ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostantivi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,

fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostantive al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche ».

(A.C. 688 – Sezione 3)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 6.

(Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono stati accantonati nella seduta dell'11 luglio 2001)

Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: o di partito,

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere la parola: residue;

al capoverso ART. 32-ter, sopprimere le parole da: stampa, editoria fino a: Presidenza del Consiglio dei ministri;

6. 20. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ad eccezione delle funzioni e dei

compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito *fino alla fine del comma con le seguenti*: con i compiti di erogazione dei fondi a sostegno della stampa previsti dalla legge, ad esclusione degli organi di partito che restano sotto le competenze del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale restano affidati i compiti di supervisione dell'applicazione delle leggi di garanzia del pluralismo. L'autorità vigila sull'applicazione delle leggi di sostegno, in particolare sulla tempistica delle erogazioni, e suggerisce le modifiche regolamentari sull'utilizzo dei fondi rispetto alle finalità generali fissate.

6. 10. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni.

6. 4. Boato, Sabattini, Bressa, Panattoni.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento fino a: ed ai rapporti con il concessionario.

6. 13. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 7. Bressa, Boato, Maccanico, Sabattini, Sinisi, Caldarola, Amici.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze.

6. 6. Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

6. 5. Sabattini, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: servizio universale nel settore delle telecomunicazioni aggiungere le seguenti: secondo le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. 12. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: sulle emissioni radioelettriche aggiungere le seguenti: , fermo restando che le autorizzazioni e i controlli sul territorio restano di competenza delle autorità e delle strutture sanitarie competenti.

6. 11. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , coordinamento della ricerca applicata fino alla fine della lettera.

6. 9. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: il piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche è di spettanza dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici, con particolare riguardo alla concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo e del diritto di accesso all'utilizzo *no-profit* in ogni ambito di frequenza.

6. 14. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: spetta al Ministero delle comunicazioni, in accordo con l'AIPA, il coordinamento per l'adozione di *software* non proprietari per gli apparati calcolatori nell'ambito della pubblica amministrazione, anche sostenendone la ricerca e la produzione in ambito universitario.

6. 16. Mascia.

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 32-quinquies con il seguente:

ART. 32-quinquies. (Agenzia per le comunicazioni) - 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. L'Agenzia opera nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e svolge compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzione con enti ed istituti di ricerca specializzati, di predisposizione della normativa tecnica di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistema, di formazione del personale, con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

6. 17. Mascia.

ART. 13.

Sopprimere i commi 1 e 2.

13. 3. Mascia.

Sopprimere il comma 1.

13. 4. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica *con le seguenti:* di qualifica non inferiore a dirigente generale.

13. 6. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica *con le seguenti:* di qualifica non inferiore a direttore generale.

13. 5. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le regioni e gli enti locali.

13. 8. Bressa, Sabattini, Boato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le comunità montane e loro consorzi e associazioni.

13. 9. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni.

13. 10. Boato, Bressa, Sabattini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 11.

All'emendamento 13. 11, sostituire le parole: di ogni singolo ordinamento di appartenenza *con le seguenti:* statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale.

0. 13. 11. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ordinamento di appartenenza.

13. 11. Bressa, Boato, Sabattini.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'intera durata dell'incarico con le seguenti: per non più di due anni.

13. 12. Boato, Bressa, Sabattini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 46
DEL GOVERNO.

All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi con le seguenti: nel rispetto degli.

0. 13. 46. 1. Caldarola, Sabattini, Bressa, Boato.

All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: senza derogare.

0. 13. 46. 3. Boato, Bressa, Sabattini, Caldarola.

All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: in armonia.

0. 13. 46. 2. Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

All'emendamento 13. 46, sostituire le parole da: a quanto previsto fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi,

0. 13. 46. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'incarico, aggiungere le seguenti: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza,

13. 46. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 14. Bressa, Sabattini, Boato.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli organi costituzionali definiscono autonomamente le procedure relative alla richiesta di personale in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita.

13. 15. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: non.

13. 16. Bressa, Sabattini, Boato.

Sopprimere il comma 2.

13. 17. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 2, dopo le parole: indicate al comma 1, aggiungere le seguenti: limitatamente alle amministrazioni dello Stato.

13. 20. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: gli attuali contingenti fino alla fine del comma con le seguenti: i contingenti numerici del personale da collocare fuori ruolo o in aspettativa retribuita è fissato dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

13. 18. Bressa, Boato, Sabattini.